

Tar boccia pedaggio su raccordi: sospensione aumento anche in Abruzzo

ABRUZZO. Il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi contro l'aumento dei pedaggi sostenendo che al pagamento deve corrispondere un servizio, e dunque l'utilizzo di un'infrastruttura, e non può trattarsi di una mera tassa.

«Il provvedimento impugnato», si legge nelle ordinanze, «per essere coerente con la finalità enunciata deve assumere il carattere di corrispettivo per l'utilizzo di una infrastruttura; al contrario, tale carattere non appare sussistente in alcune delle ipotesi evidenziate, vale a dire in tutte quelle che prevedono il pagamento del pedaggio in relazione ad uno svincolo stradale non necessario e non interessato dalla fruizione dell'infrastruttura».

L'ordinanza è stata emessa dalla prima sezione del Tar del Lazio presieduta da Linda Sandulli.

Quarantuno i comuni della provincia di Roma che hanno presentato un atto d'intervento schierandosi al fianco della provincia di Roma.

Si tratta di: Olevano Romano, Saracinesco, Marano Equo, Roviano, Riofreddo, Albano Laziale, Licenza, Vallepietra, Vivaro Romano, Rocca Canterano, Percile, Palestrina, Zagarolo, Galliciano nel Lazio, Roiate, Vicovaro, Canterano, Roccagiovine, Rocca S. Stefano, Anticoli Corrado, Sambuci, Ciampino, San Gregorio da Sassola, Cervara, Arsoli, Rocca di Papa, Velletri, Carpineto Romano, San Vito Romano, Genazzano, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Morlupo, Allumiere, Ariccia, Vallinfreda, Castel Madama, Frascati, Fiumicino, Ladispoli e Bracciano. A loro si sono aggiunti il Codacons e la Provincia di Rieti.

Hanno invece presentato ricorsi autonomi (anch'essi discussi oggi) il comune di Fiano Romano e la provincia di Pescara. Al momento non è stata ancora confermata la stessa sorte per il ricorso che riguarda l'asse attrezzato anche se il ragionamento adottato dal Tar potrebbe sovrapporsi molto bene anche al raccordo abruzzese

29/07/2010 15.35

IL TAR SOSPENDE L'EFFICACIA DEL DECRETO: SENTENZA VALIDA IN TUTTA ITALIA

La decisione del Tar del Lazio, si è poi appreso ha anche disposto la sospensione dell'efficacia del decreto con il quale il presidente del consiglio dei ministri, il 25 giugno scorso, facendo seguito a quanto previsto dalla manovra finanziaria, ha individuato le 'stazioni di esazione' delle autostrade a pedaggio in concessione che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta dell'Anas.

29/07/2010 16.27

«CHI USA PAGA»

Nel dettaglio, i giudici amministrativi hanno riconosciuto la sussistenza di un ingiusto pregiudizio subito dai cittadini anche abruzzesi i quali, come evidenziato dalla difesa, all'uscita dei due caselli, possono immettersi sull'asse attrezzato, ma anche, alternativamente, sulla viabilità ordinaria se devono raggiungere una diversa località.

Non c'è quindi ragione per cui tutti, indistintamente e a prescindere, debbano pagare un aumento del pedaggio autostradale, anche quando non utilizzano l'asse attrezzato. Se il presupposto, di matrice comunitaria, è che "chi usa paga", non c'è motivo per assoggettare –hanno spiegato i giudici amministrativi- a pedaggio un automobilista che non usa l'infrastruttura. Per non pensare poi ad un ulteriore effetto perverso legato al fatto che chi si immette sull'asse attrezzato da altro ingresso nulla paga.

Se così è, in definitiva, non si può certo parlare di un corrispettivo per l'utilizzo dell'infrastruttura, ma, come sostiene la Presidente Sandulli nella sua ordinanza, di una vera e propria «misura fiscale».

In aggiunta, i giudici del Tar Lazio, su input del difensore di parte, hanno anche ravvisato un ulteriore discostamento dalle norme comunitarie che impongono che, in ogni caso, seppure si volesse ammettere la legittimità di un tale pedaggio, questo dovrebbe essere quantomeno commisurato non solo alla "classe" dell'autoveicolo ma anche alla distanza effettiva percorsa, cosa che non si verifica in questo caso, poiché l'aumento imposto è forfetariamente - per tutti - di 1 euro, a prescindere da quanta strada si percorre sull'asse attrezzato.

L'avvocato difensore ha anche insistito molto sulla impossibilità di carattere pratico di risarcimento del danno ai cittadini abruzzesi, qualora non si fosse immediatamente sospeso il provvedimento governativo, segnalando come, a contrario, nessun danno ne deriverebbe per l'Anas, che continuerebbe a ricevere, come sempre, le proprie sovvenzioni dallo Stato.